
L'art. 1, comma 41 della legge n. 107 del 13.7.2015 ha istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il “**Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro**”. Il Registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e sarà formato da due componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

b) una sezione speciale del Registro delle imprese, in cui devono iscriversi le imprese che attivano percorsi di alternanza scuola-lavoro; tale sezione consentirà la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano tali percorsi.

La norma che istituisce il Registro Nazionale rimanda, per quanto compatibile, al contenuto del D.L. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2015.

Al fine di consentire l'iscrizione delle imprese nell'apposita sezione speciale "**Alternanza scuola-lavoro**" del Registro delle imprese è stata aggiornata la modulistica informatica del Registro Imprese ed individuati appositi “codici” da utilizzare per iscrivere le informazioni richieste dalla legge.

[Istruzioni alternanza scuola lavoro](#)

[Autocertificazione alternanza scuola lavoro](#)

Ultima modifica

Mer, 25/11/2015 - 09:23

